**COSTITUZIONE DEL 3 SETTEMBRE 1791**

L’Assemblea nazionale, volendo stabilire la Costituzione francese sui princìpi ch’essa ha riconosciuto e dichiarato, abolisce irrevocabilmente le istituzioni che ferivano la libertà e l’uguaglianza dei diritti. Non vi è né nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, né distinzioni di ordini, né regime feudale, né giustizie patrimoniali, né alcuno dei titoli, denominazioni e prerogative che ne derivavano, né alcun ordine cavalleresco, né alcuna delle corporazioni o decorazioni, per le quali si esigevano delle prove di nobiltà, o che supponevano delle distinzioni di nascita, né alcun’altra superiorità, all’infuori di quella dei funzionari pubblici nell’esercizio delle loro funzioni. Non vi è più né venalità, né eredità di alcun ufficio pubblico. Non vi è più, per nessuna parte della Nazione, né per nessun individuo, alcun privilegio o eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Non vi sono più né giurande, né corporazioni di professionisti, arti e mestieri. La legge non riconosce più né voti religiosi, né alcun altro legame che sia contrario ai diritti naturali, o alla Costituzione.

 […].

DELL’AMMINISTRAZIONE INTERNA

Art. 1 – Vi è in ogni dipartimento un’amministrazione superiore, e in ogni distretto un’amministrazione subordinata.

Art. 2 – Gli amministratori non hanno alcun carattere di rappresentanza. – Essi sono degli agenti eletti per un periodo di tempo dal popolo, per esercitare, sotto la sorveglianza e l’autorità del re, le funzioni amministrative.

Art. 3 – Essi non possono, né ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, o sospendere l’esecuzione delle leggi, né fare alcun atto sull’ordine giudiziario, né sulle disposizioni o operazioni militari.

Art. 4 – Gli amministratori sono incaricati essenzialmente di ripartire i contributi diretti, e di sorvegliare i denari provenienti da tutti i contributi e le entrate pubbliche nel loro territorio. – Spetta al potere legislativo di determinare le regole e il modo delle loro funzioni, tanto sugli oggetti qui dianzi espressi, che su tutte le altre parti dell’amministrazione interna.

Art. 5 – Il re ha il diritto di annullare gli atti degli amministratori di dipartimento, contrari alle leggi o agli ordini che egli avrà loro inviato. – Nel caso di una disubbidienza perseverante, o se essi compromettono con i loro atti la sicurezza o la tranquillità pubblica, può sospenderli dalle loro funzioni.

Art. 6 – Gli amministratori di dipartimento hanno parimenti il diritto di annullare gli atti dei sottoamministratori di distretto, contrari alle leggi o alle ordinanze degli amministratori di dipartimento, o agli ordini che questi ultimi avranno dato o trasmesso loro. – Essi possono parimenti, nel caso di una disubbidienza perseverante dei sottoamministratori, o se questi ultimi compromettono con i loro atti la sicurezza o la tranquillità pubblica, sospenderli dalle loro funzioni, a condizione di avvertirne il re, il quale potrà levare o confermare la sospensione.

Art. 7 – Il re può, quando gli amministratori di dipartimento non avranno usato del potere che è loro delegato nell’articolo precedente, annullare direttamente gli atti dei sottoamministratori e sospenderli nei medesimi casi.

Art. 8 – Tutte le volte che il re avrà pronunciato o confermato la sospensione degli amministratori o sottoamministratori, ne informerà il Corpo legislativo. – Questo potrà o togliere la sospensione, o confermarla, o anche sciogliere l’amministrazione colpevole, e se del caso rinviare tutti gli amministratori o alcuni di essi ai tribunali criminali, o emettere contro di essi il decreto d’accusa.